

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La 1^ CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr.	<u>Ilio</u>	<u>MANNUCCI PACINI</u>	Presidente
2° Dr.	<u>Ilaria</u>	<u>SIMI</u>	Giudice
3° Sig.	<u>Lucia</u>	<u>MALTESE</u>	Giud. Pop.
4° Sig.	<u>Anna</u>	<u>CARRIERO</u>	“ “
5° Sig.	<u>Daniela</u>	<u>PALLARI</u>	“ “
6° Sig.	<u>Mauro</u>	<u>VAGHI</u>	“ “
7° Sig.	<u>Viviano</u>	<u>MAFFEZZOLI</u>	“ “
8° Sig.	<u>Cecilia</u>	<u>STRAZIOTA</u>	“ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

CAPPATO Marco, n. a Milano il 25.5.1971,
el.dom.to c/o Avv. Massimo ROSSI, piazza Sant'
Ambrogio, 16 Milano

libero – presente

Difensori: Avv. Massimo ROSSI, piazza Sant'
Ambrogio, 16 Milano

Avv. Francesco DI PAOLA, via Mezzacapo, 221/c
Sala Consilina

N. 9609/17 Not. Reato

N. 8/19 Sentenza

N. 11/17 Reg. Gen.

UDIENZA
del giorno

23 dicembre 2019

CAUSA
a carico di

CAPPATO Marco

IMPUTATO

del reato p. e p. dall' art. 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicidiario di ANTONIANI Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell' associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i famigliari di ANTONIANI con la Dignitas fornendo loro materiale informativo; inoltre per aver agevolato il suicidio dell' ANTONIANI, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017

CONCLUSIONI

dei Pubblici Ministeri dr. Tiziana SICILIANO e Sara ARDUINI:

assoluzione perché il fatto non sussiste;

dei difensori:

Avv.to Massimo ROSSI:

assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv.to Francesco DI PAOLA:

assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il processo.

Con decreto del 18.9.2017, Marco Cappato è stato rinviato al giudizio della Corte d'Assise di Milano per rispondere del reato di induzione e di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicidiario di Fabiano Antoniani (secondo le modalità descritte nell'imputazione) e averlo aiutato a porre fine alla sua vita, accompagnandolo in Svizzera presso le strutture dell'Associazione Dignitas, dove il 27.2.2017 Antoniani si era suicidato, iniettandosi un farmaco letale.

Tutte le udienze dibattimentali si sono svolte alla presenza dell'imputato.

Alla prima udienza dibattimentale dell'8.11.2017 sono state ammesse le prove richieste dalle parti e l'istruttoria è stata assunta nelle successive udienze del 4.12.2017 (esame dei testi Riccardo Di Teodoro, Valeria Imbrogno, Carmela Carollo, Anna Maria Francavilla, Jonny Gerardo Enriquez Montecel, Antonio Rossetti) e del 13.12.2017 (esame dei testi Giulio Golia, Carlo Lorenzo Veneroni, Maria Cristina Marengi, Mario Riccio). In quest'ultima udienza istruttoria si è svolto l'esame dell'imputato.

All'udienza del 17.1.2018 le parti hanno concluso chiedendo l'assoluzione di Cappato dal reato contestato con la formula perché il fatto non sussiste, con richieste subordinate in caso di affermazione della penale responsabilità. L'imputato Marco Cappato ha reso spontanee dichiarazioni.

La Corte ha rinviato la camera di consiglio all'udienza del 14.2.2018.

All'udienza del 14.2.2018, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sospendendo il processo e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

Con ordinanza del 23.10.2018, la Corte Costituzionale ha sospeso la procedura di valutazione della legittimità costituzionale prospettata da questo giudice, rinviando per la sua pronuncia all'udienza del 22.9.2019, all'esito della quale ha pronunciato la sentenza del 22.11.2019.

Gli atti sono pervenuti a questa Corte il 3.12.2019 e, con decreto in pari data, è stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 23.12.2019.



All'odierna udienza il presidente ha dato atto della pronuncia della Corte Costituzionale e, non avendo le parti formulato alcuna richiesta istruttoria, ha nuovamente dichiarato chiuso il dibattimento e invitato le parti a concludere.

Il P.M. ha chiesto che fosse pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

I difensori di Cappato hanno formulato diverse conclusioni con riguardo alla formula della pronuncia assolutoria invocata per il loro assistito: uno ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (prospettando che la Corte Costituzionale avesse delineato con la sentenza di incostituzionalità dell'art. 580 c.p. una causa di giustificazione), l'altro ha condiviso la formula assolutoria invocata dal P.M. di insussistenza del fatto.

All'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato sentenza con la lettura del dispositivo.

I motivi della decisione.

All'esito dell'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'udienza del 14.2.2018, questa Corte d'Assise ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 580 c.p. *“nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”*¹.

La Corte Costituzionale, dapprima con l'ordinanza del 23.10.2018, quindi con la sentenza del 22.11.2019, pronunciandosi sulla questione, ha individuato *“una circoscritta area di non conformità costituzionale di questa fattispecie criminosa”*, affermando la non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio nel caso in cui venga agevolata *“l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi”*, di una persona *“a) affetta da patologia irreversibile e b) fonte di*

¹ Così il dispositivo della sentenza.



sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

La Corte ha quindi indicato nel procedimento dettato dagli art. 1 e 2 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) le modalità con cui deve essere accertata la ricorrenza di tali condizioni e ha richiesto l'intervento di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale per verificare le modalità di esecuzione del suicidio.

Per quanto riguarda poi le condotte intervenute prima della sua pronuncia (quindi, anche quella oggetto della vicenda qui giudicata), la Corte Costituzionale ha affermato la non punibilità dell'aiuto al suicidio nel caso in cui *“l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee, comunque sia, a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti”*. Ha richiesto quindi che le condizioni dell'aspirante suicida avessero *“formato oggetto di verifica in ambito medico”*, che *“la volontà dell'interessato fosse stata manifestata in modo chiaro ed univoco, compatibilmente con quanto consentito dalle sue condizioni”*, che *“il paziente fosse stato informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”*.

Va peraltro rilevato che, con riferimento al caso oggetto di questo processo, già nell'ordinanza che ha preceduto la citata sentenza, la Corte Costituzionale riconobbe che tutte le condizioni per escludere l'illiceità della condotta di agevolazione contestata a Marco Cappato ricorrevano nella vicenda di Fabiano Antoniani e lo fece implicitamente con riguardo all'autonomia, libertà e consapevolezza che avevano connotato la sua decisione di porre fine alla sua vita, espressamente con riguardo alla ricorrenza delle condizioni di salute che legittimavano l'agevolazione della sua scelta.



Infatti, nella motivazione nel provvedimento del 23.10.2018, era stato più volte sottolineato che erano proprio le caratteristiche della fattispecie concreta all'esame della Corte a indurla a non lasciare in vita la disciplina in discussione.

La Corte ha infatti affermato espressamente di ritenere “*non consentito*”, alla luce del dettato costituzionale, applicare la disciplina di cui all'art. 580 c.p. “*nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti*”.

La Corte, inoltre, nell'indicare le condizioni dell'aspirante suicida in costanza delle quali doveva esclusa la punibilità della condotta sanzionata dall'art. 580 c.p.p., ha affermato che queste erano tutte riscontrabili con riferimento a Fabiano Antoniani (si noti infatti l'inciso “*come nella vicenda oggetto del giudizio a quo*” di cui a pag. 8 dell'ordinanza n. 207 del 2018).

All'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, in questa decisione la Corte d'Assise deve valutare entrambe le condotte contestate a Cappato, perché se è vero che con riguardo all'induzione al suicidio gli elementi di valutazione e le conclusioni cui era pervenuta sono state già espresse nell'ordinanza di legittimità costituzionale, oggi è necessario ribadire nel momento in cui questo giudice definisce il processo.

Peraltro, con riguardo alla prima condotta contestata, ritiene questa Corte che sia sufficiente limitarsi a richiamare il contenuto della propria ordinanza di rimessione, laddove, come premessa della questione di illegittimità proposta, era stato escluso che Marco Cappato avesse rafforzato il proposito di Fabiano Antoniani di porre fine alla sua vita.

Dopo avere ribadito l'insussistenza della condotta di induzione, si procederà a dare conto del fatto, ritenuto incontestabilmente accettato nel processo, che la condotta di agevolazione posta in essere dall'imputato rispetta tutti i presupposti individuati dalla Corte Costituzionale per escludere l'illiceità penale della medesima condotta, riportando nello specifico come era stata accertata la ricorrenza degli stessi e come erano state prospettate ad Antoniani le possibili alternative al suo gesto.

Il contestato rafforzamento del proposito suicidiario.



Quanto al reato di induzione al suicidio la motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione più volte richiamata è del tutto adeguata per condurre all'esclusione della sussistenza della condotta contestata, per cui è qui sufficiente riportarne testualmente il contenuto:

“Dall'istruttoria è emerso che Marco Cappato ha solo aiutato Fabiano Antoniani a recarsi in Svizzera, ma non ha né determinato, né rafforzato la sua decisione in proposito.

Valeria Imbrogno, fidanzata dell'Antoniani², Carmen Carollo, madre dello stesso, e Carlo Lorenzo Veneroni, suo medico curante, hanno infatti testimoniato che la decisione di Fabiano di rivolgersi all'associazione svizzera era intervenuta autonomamente, prima dei contatti con Cappato.

Fabiano Antoniani, a seguito di un incidente stradale intervenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico ed affetto da cecità bilaterale corticale, ovvero permanente. Non era autonomo nella respirazione (necessitando seppur non continuativamente dell'ausilio di un respiratore e di periodiche aspirazioni del muco), nell'alimentazione (era gravemente disfagico con deficit sia della fase orale sia di quella deglutitoria, e necessitava di nutrizione intraparietale) e nell'evacuazione (cfr per la diagnosi, la sintesi anamnestica e le condizioni alla dimissione, quanto esposto nella relazione alla dimissione dall'Ospedale di Niguarda del 8.9.16).

Soffriva di ricorrenti contrazioni e spasmi (che, come illustrato dal consulente del PM dott. Maria Cristina Marengi, anestesista rianimatore, erano incoercibili e gli provocavano sofferenze che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda). Nondimeno aveva preservato le sue funzioni intellettive.

Dopo lunghi e ripetuti ricoveri, cure ed infruttuosi tentativi riabilitativi (la seduta di fisioterapia proseguivano solo a scopo palliativo), nel dicembre 2015, era stato

² Così si è definita la teste nella prima risposta resa al P.M. nel corso dell'udienza dibattimentale, p. 6, definizione che nella sua sintesi riassume una relazione affettiva intensa e solidissima per gli anni e le esperienze vissute insieme.



accompagnato dalla fidanzata in India per tentare di migliorare le sue condizioni con il trapianto di cellule staminali, terapia che gli aveva procurato un beneficio molto limitato e solo temporaneo.

L'insuccesso di questo tentativo e l'inesistenza di cure per la sua malattia avevano portato Fabiano Antoniani a decidere di por termine alla sua vita.

Nel marzo/aprile 2016 aveva comunicato ai suoi cari, che continuavano ad assisterlo amorevolmente a casa, prestandogli ogni necessaria assistenza materiale, psicologica, relazionale, di aver deciso di non poter continuare nelle sue condizioni di sofferenza, esprimendo la volontà di morire. Valeria Imbrogno e la madre, avevano tentato di dissuaderlo da questa decisione e di rimandare l'attivazione delle pratiche per realizzarla. Fabiano, però, per dimostrare la sua determinazione, aveva rifiutato per alcuni giorni sia di essere alimentato, sia di parlare.

Nel frattempo, aveva anche richiesto a Johnny Enriquez Montecel, la persona che affiancava la madre e la fidanzata nel provvedere alle sue cure, di lasciarlo morire, in particolare di non provvedere ad aiutarlo quando aveva le sue ricorrenti crisi respiratorie (crisi particolarmente violente che venivano documentate nel filmato in cui Fabiano Antoniani dichiarava pubblicamente la sua volontà di morire).

Agli inizi di maggio 2016, ricercate le informazioni con l'ausilio di Valeria Imbrogno, sempre per il tramite della stessa, Fabiano contattava in Svizzera le organizzazioni che provvedevano al "suicidio assistito", dapprima la Exit e poi la Dignitas. In quel periodo provvedeva a contattare anche l'Associazione Coscioni. Dopo aver pagato la quota associativa alla Dignitas entrava in contatto diretto con Marco Cappato. Più precisamente dai documenti agli atti risulta che il 31.5.16 Fabiano si faceva rilasciare dal medico curante un certificato che descriveva le sue condizioni di salute ed attestava la sua capacità di intendere e volere. Nella stessa data Valeria Imbrogno scriveva una mail a Marco Cappato in cui si presentava come fidanzata di Fabiano, ne illustrava le condizioni di salute, riferendo che lo stesso aveva chiesto a lei ed a sua madre di occuparsi delle pratiche per il suicidio assistito, e che pur avendo già preso dei contatti, voleva potersi confrontare per



telefono (per “avere la possibilità di esporle alcune domande per serenità di Fabiano e di sua madre”).

Alcuni giorni dopo, Cappato entrava in contatto con Fabiano Antoniani e nel corso di alcuni successivi incontri, gli esponeva le possibilità di essere sottoposto in Italia alla sedazione profonda, lasciando che la malattia facesse il suo corso. Poi, di fronte alla sua ferma decisione di rivolgersi in Svizzera, accettava di accompagnarlo, per non esporre i suoi familiari a sanzioni penali.

Fabiano, tramite la fidanzata, continuava a seguire le pratiche per ottenere il benessere al suicidio assistito da parte della Dignitas e la fissazione della data, lamentandosi per il tempo necessario ad ottenerli.

La Dignitas, infine, fissava per il 27 febbraio 2017 il giorno in cui avrebbe fornito a Fabiano il farmaco per por fine alla sua vita.

Fabiano persisteva nella sua scelta che comunicava agli amici e poi pubblicamente (si veda il filmato già menzionato e l'appello al Presidente della Repubblica), manifestando di viverla come “una liberazione”.

Due giorni prima del 27 febbraio, veniva accompagnato in Svizzera, sull'auto predisposta per portarlo in giro con la carrozzina, guidata da Cappato, dalla madre, dalla fidanzata e dalla madre di quest'ultima. In Svizzera veniva preso in consegna dal personale dell'Associazione Dignitas, venivano verificate le sue condizioni di salute, il suo consenso, la possibilità per Fabiano di assumere in via autonoma il farmaco letale (pentobarbital sodium).

In questi ultimi giorni, i familiari e Cappato avevano continuato a star vicino a Fabiano ed a fargli presente, ciascuno di loro, che, se avesse voluto, potevano riportarlo in Italia.

Dall'istruttoria è emerso, dunque, che Cappato è intervenuto in un momento anteriore all'esecuzione del suicidio, ma dopo che dopo che Fabiano Antoniani, in piena autonomia, con il costante sostegno dei suoi cari, verificata tramite vari medici l'impossibilità di cura della sua malattia, aveva deciso di por termine alle sue sofferenze incoercibili e quindi alla sua vita. E' emerso altresì che l'imputato non ha



indirizzato la decisione di Fabiano di procedervi in Svizzera, al contrario gli aveva prospettato le possibilità di farlo in Italia. E' emerso, infine, che Cappato ha provveduto solo ad accompagnare Fabiano in Svizzera presso la Dignitas, nella consapevolezza di portarlo dove avrebbe realizzato il suo progetto suicidiario, ma che non ha poi contribuito direttamente alla realizzazione dello stesso, che è avvenuta per opera dello stesso Fabiano, con l'ausilio degli operatori della Dignitas, in conformità alla normativa svizzera.

Per questi motivi, la condotta di Marco Cappato di certo non risulta aver inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani e pertanto lo stesso deve essere assolto dall'imputazione di averne rafforzato il proposito di suicidio."

La condotta di agevolazione al suicidio.

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione più volte richiamata, la condotta di Marco Cappato, nel dare attuazione alla volontà di Fabiano Antoniani, ha reso possibile il realizzarsi del suicidio.

Pertanto, risulta rilevante ai fini del decidere accertare se detta condotta integri la violazione del precetto normativo, secondo quanto ora statuito dalla Corte Costituzionale.

A questo proposito si rileva innanzitutto che, già in forza della ricostruzione dei fatti sopra riportata, emerge con certezza che Fabiano Antoniani era giunto alla decisione di porre termine alla sua vita in quanto era persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovava assolutamente intollerabili, in quanto era c) tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, restando tuttavia d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Risulta altresì che queste condizioni avevano "formato oggetto di verifica in ambito medico". Invero, la sussistenza di tutte le indicate circostanze è stata dimostrata nel dibattimento non solo dalle testimonianze della madre Carmela Carollo, della fidanzata Valeria Imbrogno e di altre persone che avevano assistito Fabiano Antoniani dopo l'incidente, ma anche da certificazioni mediche che sono state confermate e meglio illustrate in dibattimento dai sanitari che le avevano redatte.



In particolare occorre richiamare la relazione redatta all'atto di dimissioni di Fabiano Antoniani dal responsabile dell'Unità spinale dell'Ospedale Niguarda e quanto asserito dal dott. Carlo Veneroni, che, nel maggio e nell' ottobre 2016, valutò che lo stesso Antoniani era affetto da una patologia "irreversibile", che rendeva necessari trattamenti di sostegno vitale e che era fonte di sofferenze che non potevano essere risolte farmacologicamente (quelle attestazioni sono state confermate in dibattimento da Veneroni e confermate, con riferimento alle gravi sofferenze psichiche e fisiche, dalla dott.ssa Marengi nel corso della sua deposizione).

Il dott. Venegoni, infine, certificò che Antoniani era pienamente capace di intendere e volere e aveva deciso, non già in un momento di depressione, bensì in modo lucido e ponderato di praticare *"l'eutanasia assistita in Svizzera"*.

Ancora, e al di là di quanto riportato da tutti i testi escussi, la lettura del testamento biologico di Fabiano Antoniani, raccolto dal notaio il 6.10.2016, la visione del video con il suo appello indirizzato nel gennaio 2017 al Presidente della Repubblica e di quello registrato dalla trasmissione "Le Iene" il 23.3.2017 (ovvero solo alcuni giorni prima della sua morte), dimostrano con inconfutabile certezza *"che la volontà dell'interessato era stata manifestata in modo chiaro ed univoco, compatibilmente con quanto consentito dalle sue condizioni"*.

Alla luce della visione della registrazione fatta dalla trasmissione "Le Iene" e soprattutto della testimonianza del dott. Venegoni e di Valeria Imbrogno, si evince, infine, che Fabiano Antoniani era stato *"informato ... sia in ordine alla sua patologia ..., sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua"* e scelse di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita in un modo da lui ritenuto più dignitoso.

Valeria Imbrogno ha infatti riferito che aveva più e più volte discusso con Fabiano della possibilità di morire interrompendo le cure e che egli aveva escluso tale eventualità in quanto riteneva che, avendo mantenuto una certa capacità di respirazione autonoma, la sua agonia sarebbe stata molto lunga, probabilmente



dolorosa e comunque non dignitosa. Valeria Imbrogno ha soggiunto che lei e Fabiano avevano discusso anche con Cappato dell'eventualità di una sedazione terminale e che l'imputato prospettò loro la possibilità di rivolgersi al dott. Riccio, che aveva aiutato Welby a morire e che sarebbe stato disponibile a praticare quella modalità di sedazione terminale, ma Fabiano ribadì la sua contrarietà.

Anche la sig.ra Carollo, madre di Fabiano, ha affermato che, a suo avviso, il figlio si era determinato a recarsi in Svizzera, per poter procedere al suicidio assistito con tutte le garanzie assicurate dall'organizzazione Dignitas, anche perché aveva "paura" della prospettiva di morire sospendendo le cure.

In effetti, la possibilità di affrontare la morte sospendendo le terapie in atto e sottoponendosi a sedazione profonda, non era stata illustrata a Fabiano Antoniani da un medico: il dott. Veneroni ha dichiarato di non averne mai parlato con il paziente ed il dott. Riccio ha riferito di non aver illustrato questa possibilità direttamente ad Antoniani o ai suoi familiari, ma solo a Marco Cappato. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso con chiarezza che Fabiano Antoniani aveva appreso quali erano le alternative a sua disposizione in modo esaustivo e corretto e che l'imputato, solo dopo essersi accertato di ciò, aveva acconsentito ad accompagnarlo in Svizzera presso la Dignitas, dove Fabiano poté porre fine alla sua vita nel modo in cui aveva consapevolmente e autonomamente deciso.

Si osserva, da ultimo, che, seppure non espressamente richiesto dalla Corte Costituzionale con riferimento alle condotte antecedenti la sua pronuncia, in ogni caso Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano Antoniani a porre fine alla sua vita presso una struttura che vi provvedeva con modalità che erano state vagliate dai Servizi sanitari elvetici.

Conclusioni.

Le emergenze istruttorie hanno dunque dimostrato che Marco Cappato ha aiutato Fabiano Antoniani a morire, come da lui scelto, solo dopo aver accertato che la sua decisione fosse stata autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave e irreversibile e che gli fossero state prospettate correttamente le possibili alternative

con modalità idonee a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle cui la Corte Costituzionale ha subordinato l'esclusione della illiceità della condotta.

In particolare e per riassumere l'oggetto dell'odierno accertamento:

1) patologia irreversibile

La circostanza è accertata dalla documentazione medica acquisita³, dalle dichiarazioni dei medici che hanno svolto quelli accertamenti, in particolare dal dott. Venegoni, che è stato esaminato in dibattimento e ha illustrato la patologia di cui era affetto Antoniani (tetraplegia, cioè paralisi ai quattro arti, e cecità bilaterale permanente) e la sua irreversibilità (come emerge dal referto di dimissione dall'ospedale Niguarda dell'8.9.2016)⁴.

2) grave sofferenza fisica o psicologica

La circostanza è stata accertata, oltre che della richiamata documentazione medica, dai testi che hanno verificato gli effetti della malattia. Si richiamano in particolare le dichiarazioni del C.T. del P.M., dott.ssa Marengi, che ha riferito delle ricorrenti contrazioni e spasmi, definiti incoercibili, che provocavano a Fabiano sofferenze che non potevano essere del tutto lenite farmacologicamente⁵ e dal dott. Venegoni, che

³ Nella stessa si dà atto infatti che più di due anni dopo l'incidente stradale del 13.6.14 il paziente si trovava nelle seguenti condizioni: era "alimentato via PEG, aveva mantenuto il respiro spontaneo con l'uso di nasino artificiale a cannula cuffiata e con supporto della ventilazione invasiva durante le ore notturne, aveva riportato una tetraplegia spastica incompleta. Vescica neurologica gestita però con l'esecuzione di cateterismi intermittenti e il posizionamento di nelaton notturno, l'alvo neurologico veniva evacuato a letto trisettimanalmente con lassativi e svuotamento manuale".

Imbrogno, p. 11, ha confermato la diagnosi che immediatamente fu formulata dall'ospedale, tetraplegia "a vita" per contusione delle vertebre C3 e C4 e, p. 13, cecità corticale bilaterale.

⁴ Venegoni, p. 12, ha così descritto quello stato fisico, ritenuto irreversibile. Imbrogno, p. 11, ha confermato la diagnosi che immediatamente fu formulata dall'ospedale, tetraplegia "a vita" per contusione delle vertebre C3 e C4 e, p. 13, cecità corticale bilaterale.

⁵ Marengi, pp. 17-18.



ha riferito degli antidolorifici ad ampia copertura che non emendavano completamente una “*sindrome dolorosa molto importante*”⁶.

I familiari di Antoniani, Valeria Imbrogno⁷, Carmela Carollo⁸ e Anna Maria Francavilla, madre di Valeria Imbrogno⁹, hanno confermato gli effetti dolorosi che quotidianamente provocavano gli spasmi e le contrazioni, circostanza confermata anche dal giornalista Giulio Golia, che intervistò Fabiano Antoniani nel video già richiamato, e da Montecel, che ha riferito di 50/70 contrazioni al giorno che “*lo facevano saltare sul letto*”¹⁰.

3) dipendenza da trattamenti di sostegno vitale

Anche sotto questo profilo, il dott. Venegoni¹¹ e la dott.ssa Marengi¹² hanno confermato la sussistenza del presupposto indicato dalla Corte Costituzionale: Antoniani non era autonomo nella respirazione (necessitando, seppur non continuativamente, dell’ausilio di un respiratore e di periodiche aspirazioni del muco), nell’alimentazione (era gravemente disfagico con deficit sia della fase orale sia di quella deglutitoria e necessitava di nutrizione intraprietale) e nell’evacuazione¹³.

4) capacità di prendere decisioni libere e consapevoli

Sotto questo profilo, le indicazioni che sono state fornite da tutti i testimoni sono univoche nell’attribuire a Fabiano Antoniani la piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli: innanzitutto Valeria Imbrogno e Carmela Carollo¹⁴ hanno

⁶ Venegoni, p. 13.

⁷ Imbrogno, p. 23, ha descritto con precisione e assoluta chiarezza i dolori e la loro intensità.

⁸ Carollo, p. 54, ha definito gli spasmi e le contrazioni dolorosissimi.

⁹ Francavilla, pp. 64-65.

¹⁰ Montecel, p. 68.

¹¹ Venegoni, p. 12

¹² Marengi, p. 20, ha affermato che Antoniani non poteva vivere senza respiratore,

¹³ A conferma, Montecel, pp. 68-69.

¹⁴ Imbrogno, pp. 25 e 29 e Carollo, p. 56.



riferito in più parti del loro esame il pieno mantenimento da parte del loro congiunto delle funzioni intellettive, circostanza confermata dagli altri testimoni che con lui ebbero rapporti nel corso della malattia, quali Johnny Enriquez Montecel, il giornalista Giulio Golia¹⁵, il dott. Venegoni¹⁶ e la dott.ssa Marengi¹⁷.

In data 6.10.2016 il notaio redasse il “testamento biologico” di Antoniani, confermando la permanenza della sua piena capacità di intendere e volere¹⁸.

Con particolare riferimento alla decisione di porre fine alla propria vita tramite il suicidio assistito, Valeria Imbrogno e Carmela Carollo hanno descritto uno specifico episodio, collocato in epoca antecedente alla conoscenza con Marco Cappato, quando Fabiano Antoniani, a fronte delle resistenze della compagna e della madre di aderire alla sua richiesta di essere aiutato a morire (tramite l’attivazione di contatti con una clinica svizzera), pose in atto un vero e proprio “sciopero della fame e della parola”

¹⁵ Golia, p. 8

¹⁶ Venegoni, p. 14.

¹⁷ Marengi, p. 19.

¹⁸ Nel dettare il suo testamento biologico Fabiano Antoniani aveva così dichiarato “*Rendo note le mie volontà vincolanti nel caso in cui perda la capacità di esprimermi e/o di discernimento. Le mie funzioni vitali sono così gravemente compromesse da far ragionevolmente escludere qualsiasi miglioramento...sono nel processo di morte. Mi trovo nello stadio terminale di una malattia incurabile..... Chiedo che non sia attuata alcuna misura atta a prolungare e/o mantenere la vita (elenca gli interventi terapeutici rifiutati). Tutti i farmaci contro il dolore i disturbi vanno dosati in modo da migliorare il più possibile il mio stato soggettivo, anche se questo provvedimento potrebbe abbreviare la mia vita. Sono pienamente consapevole della portata delle presenti direttive e so che posso revocarle in ogni momento... ”.*

Antoniani risultava quindi rendersi conto pienamente della sua patologia e delle sue prospettive ed aveva mostrato già in quel momento di non voler prolungare la sua “agonia”, dando conto di aver già in tal momento maturato la decisione di recarsi a morire in Svizzera (concludeva infatti così il suo testamento: “*Incarico la Dignitas dell’esecuzione delle presenti direttive*”).



per indurle a mettersi in contatto con le organizzazioni che avrebbero potuto realizzare il suo proposito¹⁹.

Agli atti è stata acquisita la documentazione medica attestante, oltre alle condizioni patologiche di cui era affetto Fabiano Antoniani, la sussistenza della sua capacità di intendere e di volere (il certificato medico del 31.5.2016 era necessario per attivare la richiesta di suicidio assistito presso le associazioni che lo praticano in Svizzera)²⁰.

Ciò posto, con riguardo ai fatti antecedenti alla pronuncia di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha indicato alcuni ulteriori requisiti “procedimentali” necessari perché i giudici di merito possano ritenere la condotta contestata come rientrante nell’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio: 1) le condizioni sopra indicate devono essere state adeguatamente verificate in ambito medico, 2) la volontà deve essere espressa in modo chiaro e univoco, 3) al paziente deve essere adeguatamente

¹⁹ Imbrogno, pp. 23 e ss., ha descritto come Fabiano assunse la decisione e come la accompagnò nel percorso per contattare Dignitas, descrivendo alla p. 28, lo sciopero della fame e della parola intrapreso a quel fine. Carollo, p. 53, ha ricondotto al ricovero a Niguarda la decisione di morire. Francavilla, p. 65, ha confermato quella volontà.

²⁰ Nel certificato del 31.5.2016 il dott. Venegoni aveva dato atto che *“Fabiano Antoniani è affetto da tetraparesi spastica e cecità corticale a seguito di lesione traumatica del midollo spinale cervicale; presenta disfagia per cui in nutrizione parenterale tramite PEG; presenta tracheotomia per ventilazione meccanica per insufficiente ventilazione spontanea, alvo e vescica neurologici, sindrome algica diffusa.”* Ha attestato infine che *“trattasi di persona pienamente capace di intendere e volere”*.

Nel diario clinico scriveva alla data del 31.5.2016 *“oggi certificata piena capacità di intendere e volere. Deciso eutanasia assistita in Svizzera. Pratiche avviate.”*.

Nel certificato del 3.10.16 aveva affermato che Fabiano Antoniani dal momento delle sue dimissioni nel 2015 dal reparto di Unità spinale con proposta di trattamento al domicilio era stato sottoposto *“a terapie complesse fra cui assunzione costante di SSRI-citolopram 20 mg al giorno- utilizzato nella prevenzione di attacchi di panico; che tale terapia è stata costantemente seguita a domicilio con buona efficacia; che non si sono verificati episodi clinici depressivi nel periodo di vita trascorso al domicilio dopo le dimissioni ospedaliere”*, confermando quindi la sua capacità di decidere in modo consapevole ed autonomo.



illustrata e prospettata la possibilità di porre fine alla propria vita mediante la sedazione profonda e l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.

Si tratta di tre requisiti che sono stati verificati nel corso dell'istruttoria, per cui questa Corte d'Assise non ha ritenuto necessario procedere ad alcuna integrazione probatoria sul punto.

Quanto ai primi due requisiti "procedimentali", le indicazioni fornite nel trattare le condizioni enunciate dalla Corte Costituzionale per escludere la punibilità della condotta di aiuto al suicidio, sono sufficienti per ritenerle pienamente integrate: più medici hanno accertato la sussistenza di tutte le quattro condizioni, come attestato dalla più volte richiamata documentazione medica e dalle deposizioni assunte in dibattimento (i medici dell'ospedale Niguarda all'atto delle dimissioni, Venegoni e i medici della clinica svizzera ove Antoniani si è suicidato). A posteriori il C.T. del P.M. ha confermato alcune delle condizioni sopra illustrate. Anche con riferimento alla volontà espressa da Antoniani, quanto sopra riferito in merito alle indicazioni fornite dai testi non tecnici (Imbrogno, Carollo, Montecel, Golia, Francavilla), sono state confermate dal dott. Venegoni nel certificato del 31.5.2016, dal notaio e dai medici della clinica svizzera.

Con riguardo all'alternativa di una sedazione profonda, pur non avendo Venegoni e Riccio parlato espressamente con Antoniani di tale eventualità, i suoi congiunti gli prospettarono tale ipotesi, ricevendo un netto e inderogabile rifiuto e, d'altronde, il coinvolgimento di Riccio era funzionale proprio ad adottare una modalità di porre fine alla propria vita di quel tipo, che Antoniani rifiutò reiteratamente²¹.

Ricorrendo, quindi, le quattro condizioni imposte dalla Corte Costituzionale per escludere la punibilità della condotta di aiuto al suicidio prevista dell'art. 580 c.p., e avendo la Corte d'Assise accertato che i tre requisiti "procedimentali" furono

²¹ Imbrogno, p. 33, ha descritto come Cappato prospettò a Fabiano l'alternativa di interruzione delle terapie, Carollo, p. 57, ha confermato che Fabiano non avrebbe voluto morire come gli era stato prospettato, staccando la respirazione e interrompendo l'alimentazione artificiali



rispettati nella vicenda qui giudicata, anche la contestazione di agevolazione al suicidio non è punibile rientrando in quella “*circoscritta area di non conformità costituzionale*” della norma impugnata individuata dalla Corte Costituzionale e non integrando pertanto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p. per come delimitata dalla citata pronuncia.

La formula assolutoria.

Ritiene la Corte di non poter ignorare gli argomenti prospettati dalle parti in ordine alla formula assolutoria da adottare, pur non ritenendo di svolgere sul punto una trattazione teorica che esulerebbe dai limiti della sentenza.

La pronuncia della Corte Costituzionale non ha definito in modo esplicito se l’area di non punibilità necessaria per escludere l’applicazione di una sanzione penale per le condotte di aiuto al suicidio che presentano i requisiti più volte richiamati, debba intendersi come riduzione dell’ambito oggettivo della fattispecie incriminatrice, riducendone la portata, ovvero se le circostanze definite nei quattro requisiti configurino una scriminante.

Ritiene la Corte di aderire all’orientamento espresso dalla pubblica accusa e da uno dei difensori dell’imputato, secondo il quale la pronuncia di incostituzionalità riduce sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte. È il meccanismo di riduzione dell’area di sanzionabilità penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie.

In definitiva, il discorso sugli effetti dell’intervento della Corte interessa più gli studiosi del diritto penale che pubblici ministeri, avvocati e giudici, perché l’affermazione di non punibilità è elemento che incide in ogni caso sul piano oggettivo anche con riguardo alle cause di giustificazione (ritenute dalla dottrina elementi negativi della fattispecie nel suo profilo oggettivo).

Tanto ciò è vero che, secondo l’orientamento tripartito della fattispecie penale, la formula assolutoria da adottare anche in presenza di una scriminante, è di insussistenza del fatto.



Pertanto, Marco Cappato va assolto con riferimento ad entrambe le condotte in addebito perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Marco Cappato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.


Visto l'art. 544, 3° comma, c.p.p.

fissa


il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.

Milano 23.12.2019

il giudice estensore



il presidente estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 30 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa MARIAPOLA MASTROLIA

